

TI_GERICHTE 80.2023.28 vom 5. Januar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-01-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2023.28

FR: TI_GERICHTE 80.2023.28 du 5 janvier 2023

IT: TI_GERICHTE 80.2023.28 del 5 gennaio 2023

Regeste

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, domicilio in Leventina e lavoro in Engadina, non deduzione veicolo privato

Erwägungen

E. 1

lett. a LIFD, il ricorso è respinto, nella misura in cui concerne il calcolo dell'IFD; - per quanto concerne l'imposta cantonale, secondo l'art. 25 cpv. 1 LT rientrano fra le spese professionali deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; - secondo l'art. 3 cpv. 1 del Decreto esecutivo del 2 dicembre 2020 concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2021, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora e le relative deduzioni sono stabilite come segue: a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva, b) per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoci-cletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.- l'anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubbli-co; c) per l'uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile. - per l'art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo, eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.), è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili; - la questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole; - secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l'acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico; - ciò si verifica in particolare se l'interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l'attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l'orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l'esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza TF n. 2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata): a queste condizioni, l'uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili; - se, per contro, non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l'uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller , Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale n. 2P.254/2002

del 12 maggio 2003, consid. 4.2); - come ricordato dall'autorità di tassazione nella decisione impugnata, per il rientro settimanale è lecito esigere che il contribuente sopporti qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale (sentenza CDT n. 80.2022.281/282 dell'11.1.2023 consid. 3.2 e giurisprudenza citata); - nel caso in esame, sia con i mezzi pubblici sia con il veicolo privato, la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro della ricorrente comporta un certo dispendio di tempo: fra _____ e _____ la distanza stradale, adottando il percorso più rapido, supera i 200 km, che difficilmente possono essere percorsi in meno di tre ore; - è vero che la stessa tratta con i mezzi pubblici dura un paio d'ore in più, ma la ricorrente rientra a suo dire una volta alla settimana e pertanto la maggior durata del viaggio è senz'altro ragionevole, tanto più che la mette al riparo dai rischi stagionali legati all'esodo dei vacanzieri sulle autostrade A2 e A13 e dalle conseguenze del maltempo nella regione alpina; - anche ammettendo che, se la settimana lavorativa dovesse concludersi in serata, il rientro con il mezzo pubblico non fosse più possibile prima dell'indomani mattina, si tratterebbe pur sempre di un disagio riconducibile alla distanza oggettiva fra i due luoghi; - d'altra parte, l'insorgente non ha in alcun modo documentato i propri orari di lavoro (agli atti non sono reperibili, in particolar, né un contratto di lavoro né le schede di controllo dell'entrata e dell'uscita dal posto di lavoro), venendo meno in tal modo all'onere di provare l'adempimento delle condizioni per un riconoscimento in via eccezionale della deduzione in questione; - si ricorda infatti che, in applicazione analogica della regola generale prevista dall'art. 8 CC, nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (cfr. ad esempio DTF 133 II 153 e 121 II 257): la deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro è un elemento che contribuisce a ridurre il debito nei confronti dell'erario; - agli atti è solo presente un contratto, concluso dalla ricorrente con il suo datore di lavoro, in merito alla locazione di una camera nella casa del personale: dallo stesso risulta che la dipendente aveva a disposizione una camera senza pensione e che aveva rinunciato alla locazione di un parcheggio; - a quest'ultimo proposito, la contribuente ha sostenuto nel reclamo di aver dovuto "pagare il parcheggio", ma non ha documentato alcuna spesa a questo scopo; - la dichiarazione del datore di lavoro (un'email del 1.6.2023 del direttore delle risorse umane), prodotta con il ricorso, non aggiunge nulla a quanto sostenuto dalla stessa ricorrente, limitandosi a confermare, in modo peraltro generico, l'irregolarità degli orari di lavoro; - la decisione impugnata, con cui l'autorità di tassazione ha ritenuto che nella fattispecie non siano adempiute le condizioni per un eccezionale riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, si rivela pertanto legittima; - il fatto che la deduzione litigiosa sia stata accordata nel periodo precedente non implica che la stessa debba essere concessa: l'autorità fiscale non è infatti vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti; - la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.): in effetti, il diritto tributario è marcato dal principio

della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l'esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b); - in virtù di tale esigenza, l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe; - le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, consid. 4.2; n. 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, consid. 6.3 e n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, consid. 5.3). - il fatto che la deduzione litigiosa sia stata concessa nel periodo fiscale precedente non è pertanto determinante. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 600.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.- per un totale di fr. 680.- sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.